



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2289 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2025

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato per la comunicazione dei dati, i metodi di valutazione e le condizioni operative per la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 76, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1542 impone agli Stati membri di pubblicare, per ogni anno civile e nel formato stabilito dalla Commissione, i dati raccolti a norma di tale paragrafo e di comunicarli alla Commissione. Il formato dovrebbe garantire che i dati comunicati offrano una solida base per la verifica e il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi minimi di raccolta e degli obiettivi in materia di efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali.
- (2) L'articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1542 stabilisce che i dati resi disponibili dagli Stati membri in conformità del paragrafo 1 del medesimo articolo devono essere corredati di una relazione di controllo della qualità.
- (3) Le relazioni sui dati e le relazioni di controllo della qualità devono essere confrontabili affinché la Commissione possa esaminare i dati comunicati in conformità dell'articolo 76, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1542, comprese l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati, la metodologia utilizzata negli Stati membri, nonché la completezza, l'affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati.
- (4) I dati forniti dagli Stati membri dovrebbero consentire alla Commissione di valutare se sia opportuno rivedere gli obiettivi in materia di efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali in funzione degli sviluppi del mercato, in particolare per quanto riguarda le tecnologie delle batterie che incidono sui tipi di materiali recuperati e la disponibilità esistente e prevista di cobalto, rame, piombo, litio o nichel, o la mancanza di tali materiali, nonché alla luce dei progressi tecnici e scientifici. Tali dati dovrebbero inoltre consentire alla Commissione di valutare gli sviluppi del mercato che incidono sui tipi di materiali che possono essere recuperati e i progressi tecnici e scientifici, comprese le nuove tecnologie emergenti nella gestione dei rifiuti. Pertanto, al fine di valutare se sia opportuno rivedere l'allegato XII, parti B e C, del regolamento (UE) 2023/1542, è necessario disporre di informazioni supplementari sui materiali, ai fini del recupero dei materiali, e sulla composizione chimica delle batterie, ai fini dell'efficienza di riciclaggio.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

⁽¹⁾ GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj>.

⁽²⁾ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj>).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai fini degli obblighi di comunicazione istituiti dall'articolo 76, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2023/1542, gli Stati membri utilizzano il formato di comunicazione che figura nell'allegato I, tabelle da 1 a 5, del presente regolamento.
2. I dati sono comunicati separatamente per ciascuna categoria di batterie di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1542 e sono differenziati in base alla composizione chimica delle batterie.
3. Ai fini degli obblighi di comunicazione istituiti dall'articolo 76, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2023/1542, gli Stati membri utilizzano il formato che figura nell'allegato I, tabelle 6 e 7, del presente regolamento.
4. I dati relativi all'efficienza di riciclaggio sono comunicati in funzione della composizione chimica delle batterie di cui agli obiettivi di efficienza di riciclaggio stabiliti nell'allegato XII, parte B, del regolamento (UE) 2023/1542. I dati relativi al recupero dei materiali sono comunicati in funzione dei materiali di cui agli obiettivi di recupero dei materiali stabiliti nell'allegato XII, parte C, di tale regolamento.
5. Gli Stati membri comunicano i dati sulle frazioni iniziali e le frazioni derivate per l'efficienza di riciclaggio e il recupero dei materiali utilizzando il formato che figura nell'allegato II, tabelle da 1 a 4, del presente regolamento.
6. Gli Stati membri presentano una relazione di controllo della qualità, di cui all'articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1542, utilizzando il formato che figura nell'allegato III del presente regolamento.
7. Gli Stati membri comunicano i dati di cui ai paragrafi da 1 a 4 e 6 in formato elettronico, mediante una norma di interscambio definita dalla Commissione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui al paragrafo 5 in formato elettronico.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Tabella 1

Batterie portatili

	1	2	3	4
Composizione chimica delle batterie	Batterie portatili messe a disposizione sul mercato per la prima volta nello Stato membro	Quantitativo totale di rifiuti di batterie portatili raccolti	Rifiuti di batterie portatili esportati in paesi terzi per il riciclaggio, la preparazione per il riciclaggio, la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione ⁽¹⁾	Tasso di raccolta dei rifiuti di batterie portatili conformemente all'allegato XI del regolamento (UE) 2023/1542
	(tonnellate)	(tonnellate)	(tonnellate)	(%) ⁽⁴⁾
1. Batterie al litio				
2. Batterie al piombo-acido				
3. Batterie al nichel-cadmio				
4. Altro (specificare) ⁽¹⁾				
5. Totale				
6. Batterie portatili non ricaricabili incluse nel totale (facoltativo) ⁽²⁾				

Non pertinente

⁽¹⁾ Per "altro" si intende qualsiasi altra composizione chimica delle batterie non elencata, compresa, se del caso, una voce relativa ai rifiuti misti di batterie.

⁽²⁾ Gli Stati membri possono fornire queste informazioni su base volontaria.

⁽³⁾ Il quantitativo di rifiuti di batterie esportati in un anno di riferimento può comprendere rifiuti di batterie temporaneamente stoccati raccolti nello Stato membro negli anni di riferimento precedenti.

⁽⁴⁾ Al primo decimale.

Tabella 2

Batterie per mezzi di trasporto leggeri

	1	2	3	4
Composizione chimica delle batterie	Batterie per mezzi di trasporto leggeri messe a disposizione sul mercato per la prima volta nello Stato membro	Quantitativo totale di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri raccolti	Rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri esportati in paesi terzi per il riciclaggio, la preparazione per il riciclaggio, la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione ⁽²⁾	Tasso di raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri nell'anno di riferimento conformemente all'allegato XI del regolamento (UE) 2023/1542
	(tonnellate)	(tonnellate)	(tonnellate)	(%) ⁽³⁾
1. Batterie al litio				
2. Batterie al piombo-acido				

	1	2	3	4
Composizione chimica delle batterie	Batterie per mezzi di trasporto leggeri messe a disposizione sul mercato per la prima volta nello Stato membro	Quantitativo totale di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri raccolti	Rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri esportati in paesi terzi per il riciclaggio, la preparazione per il riciclaggio, la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione ⁽²⁾	Tasso di raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri nell'anno di riferimento conformemente all'allegato XI del regolamento (UE) 2023/1542
	(tonnellate)	(tonnellate)	(tonnellate)	(%) ⁽³⁾
3. Batterie al nichel				
4. Altro (specificare) ⁽¹⁾				
5. Totale				

⁽¹⁾ Per "altro" si intende qualsiasi altra composizione chimica delle batterie non elencata, compresa, se del caso, una voce relativa ai rifiuti misti di batterie.

⁽²⁾ Il quantitativo di rifiuti di batterie esportati in un anno di riferimento può comprendere rifiuti di batterie temporaneamente stoccati raccolti nello Stato membro negli anni di riferimento precedenti.

⁽³⁾ Al primo decimale.

Tabella 3

Batterie per l'avviamento, l'illuminazione o l'accensione

	1	2	3
Composizione chimica delle batterie	Batterie per l'avviamento, l'illuminazione o l'accensione messe a disposizione sul mercato per la prima volta nello Stato membro	Quantitativo totale di rifiuti di batterie per l'avviamento, l'illuminazione o l'accensione raccolti	Rifiuti di batterie per l'avviamento, l'illuminazione o l'accensione esportati in paesi terzi per il riciclaggio, la preparazione per il riciclaggio, la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione ⁽²⁾
	(tonnellate)	(tonnellate)	(tonnellate)
1. Batterie al piombo-acido			
2. Batterie al litio			
3. Altro (specificare) ⁽¹⁾			
4. Totale			

⁽¹⁾ Per "altro" si intende qualsiasi altra composizione chimica delle batterie non elencata, compresa, se del caso, una voce relativa ai rifiuti misti di batterie.

⁽²⁾ Il quantitativo di rifiuti di batterie esportati in un anno di riferimento può comprendere rifiuti di batterie temporaneamente stoccati raccolti nello Stato membro negli anni di riferimento precedenti.

Tabella 4

Batterie industriali

	1	2	3	4	5
Composizione chimica delle batterie	Batterie industriali messe a disposizione sul mercato per la prima volta nello Stato membro	Quantitativo totale di rifiuti di batterie industriali raccolti	Rifiuti di batterie industriali conferiti agli impianti autorizzati per la preparazione per il riutilizzo ⁽¹⁾	Rifiuti di batterie industriali conferiti agli impianti autorizzati per la preparazione per il cambio di destinazione ⁽²⁾	Rifiuti di batterie industriali esportati in paesi terzi per il riciclaggio, la preparazione per il riciclaggio, la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione ⁽³⁾
	(tonnellate)	(tonnellate)	(tonnellate)	(tonnellate)	(tonnellate)
1. Batterie al litio					
2. Batterie al piombo-acido					
3. Batterie al nichel-cadmio					
4. Altro (specificare) ⁽¹⁾					
5. Totale					

⁽¹⁾ Per "altro" si intende qualsiasi altra composizione chimica delle batterie non elencata, compresa, se del caso, una voce relativa ai rifiuti misti di batterie.

⁽²⁾ Il quantitativo di rifiuti di batterie conferiti agli impianti autorizzati in un anno di riferimento può comprendere rifiuti di batterie temporaneamente stoccati raccolti nello Stato membro negli anni di riferimento precedenti.

⁽³⁾ Il quantitativo di rifiuti di batterie esportati in un anno di riferimento può comprendere rifiuti di batterie temporaneamente stoccati raccolti nello Stato membro negli anni di riferimento precedenti.

Tabella 5

Batterie per veicoli elettrici

	1	2	3	4	5
Composizione chimica delle batterie	Batterie per veicoli elettrici messe a disposizione sul mercato per la prima volta nello Stato membro	Quantitativo totale di rifiuti di batterie per veicoli elettrici raccolti	Rifiuti di batterie per veicoli elettrici conferiti agli impianti autorizzati per la preparazione per il riutilizzo ⁽¹⁾	Rifiuti di batterie per veicoli elettrici conferiti agli impianti autorizzati per la preparazione per il cambio di destinazione ⁽²⁾	Rifiuti di batterie per veicoli elettrici esportati in paesi terzi per il riciclaggio, la preparazione per il riciclaggio, la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione ⁽³⁾
	(tonnellate)	(tonnellate)	(tonnellate)	(tonnellate)	(tonnellate)
1. Batterie al litio					
2. Batterie al nichel					

	1	2	3	4	5
Composizione chimica delle batterie	Batterie per veicoli elettrici messe a disposizione sul mercato per la prima volta nello Stato membro	Quantitativo totale di rifiuti di batterie per veicoli elettrici raccolti	Rifiuti di batterie per veicoli elettrici conferiti agli impianti autorizzati per la preparazione per il riutilizzo ⁽²⁾	Rifiuti di batterie per veicoli elettrici conferiti agli impianti autorizzati per la preparazione per il cambio di destinazione ⁽²⁾	Rifiuti di batterie per veicoli elettrici esportati in paesi terzi per il riciclaggio, la preparazione per il riciclaggio, la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione ⁽³⁾
	(tonnellate)	(tonnellate)	(tonnellate)	(tonnellate)	(tonnellate)
3. Altro (specificare) ⁽¹⁾					
4. Totale					

⁽¹⁾ Per "altro" si intende qualsiasi altra composizione chimica delle batterie non elencata, compresa, se del caso, una voce relativa ai rifiuti misti di batterie.

⁽²⁾ Il quantitativo di rifiuti di batterie conferiti agli impianti autorizzati in un anno di riferimento può comprendere rifiuti di batterie temporaneamente stoccati raccolti nello Stato membro negli anni di riferimento precedenti.

⁽³⁾ Il quantitativo di rifiuti di batterie esportati in un anno di riferimento può comprendere rifiuti di batterie temporaneamente stoccati raccolti nello Stato membro negli anni di riferimento precedenti.

Tabella 6

Tasso di efficienza di riciclaggio per composizione chimica delle batterie

Composizione chimica delle batterie	Frazione iniziale totale (tonnellate)	Frazione derivata totale (tonnellate)	Tasso di efficienza di riciclaggio (%)
Batterie al piombo-acido			
Batterie al litio			
Batterie al nichel-cadmio			
Altri rifiuti di batterie			

Tabella 7

Tasso di recupero dei materiali per materiale

Materiale	Frazione iniziale totale (tonnellate)	Frazione derivata totale (tonnellate)	Tasso di recupero dei materiali (%)
Cobalto (Co)			
Rame (Cu)			
Piombo (Pb)			
Litio (Li)			
Nichel (Ni)			

ALLEGATO II

Tabella 1

Efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali delle batterie al piombo-acido

				1			
				Peso totale nell'anno di riferimento (tonnellate)			
	1	Rifiuti di batterie al piombo-acido conferiti per il riciclaggio					
Frazione iniziale: frazioni conteggiate come input del processo di riciclaggio	2	Piombo (Pb)					
	3	Acido solforico secco (H ₂ SO ₄)					
	4	Plastica					
	5	Acciaio					
	6	Altro (specificare) ⁽¹⁾					
7	Totale						
				2	3	4	
Frazione derivata: frazioni conteggiate come output del processo di riciclaggio che tengono conto del tasso di efficienza di riciclaggio e del tasso di recupero dei materiali		Frazione		Frazione derivata generata negli Stati membri (tonnellate)	Frazione derivata generata in paesi terzi con condizioni equivalenti confermate (tonnellate) ⁽²⁾	Frazione derivata totale (tonnellate)	
	8	Piombo (Pb)					
	9	Acido solforico secco (H ₂ SO ₄)					
	10	Plastica					
	11	Acciaio					
	12	Altro (specificare) ⁽¹⁾					
13	Totale						

⁽¹⁾ Ove necessario, aggiungere altre celle per specificare altri elementi o composti.

⁽²⁾ A norma dell'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1542.

Riga 7: somma dei valori delle righe da 2 a 6.

Riga 13: somma dei valori delle righe da 8 a 12.

Tabella 2

Efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali delle batterie al litio

		1	
		Peso totale nell'anno di riferimento (tonnellate)	
	1	Rifiuti di batterie al litio conferiti per il riciclaggio	
Frazione iniziale: frazioni conteggiate come input del processo di riciclaggio	2	Cobalto (Co)	
	3	Rame (Cu)	
	4	Litio (Li)	
	5	Nichel (Ni)	
	6	Manganese (Mn)	
	7	Alluminio (Al)	
	8	Acciaio	
	9	Plastica	
	10	Ossigeno (O ₂)	
	11	Carbonio proveniente da fonti di carbonio a livello di elemento (C)	
	12	Ferro proveniente da fonti di ferro a livello di elemento (Fe)	
	13	Fosforo (P)	
	14	Cloro (Cl)	
	15	Zolfo (S)	
	16	Altro (specificare) (1)	
	17	Totale	

			2	3	4
		Frazione	Frazione derivata generata negli Stati membri (tonnellate)	Frazione derivata generata in paesi terzi con condizioni equivalenti confermate (tonnellate) ⁽²⁾	Frazione derivata totale (tonnellate)
Frazione derivata: frazioni conteggiate come output del processo di riciclaggio che tengono conto del tasso di efficienza di riciclaggio e del tasso di recupero dei materiali	18	Cobalto (Co)			
	19	Rame (Cu)			
	20	Litio (Li)			
	21	Nichel (Ni)			
	22	Manganese (Mn)			
	23	Alluminio (Al)			
	24	Acciaio			
	25	Plastica			
	26	Ossigeno (O ₂)			
	27	Carbonio proveniente da fonti di carbonio a livello di elemento (C)			
	28	Ferro proveniente da fonti di ferro a livello di elemento (Fe)			
	29	Fosforo (P)			
	30	Cloro (Cl)			
	31	Zolfo (S)			
	32	Altro (specificare) ⁽¹⁾			
33	Totale				

⁽¹⁾ Ove necessario, aggiungere altre celle per specificare altri elementi o composti.

⁽²⁾ A norma dell'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1542.

Riga 17: somma dei valori delle righe da 2 a 16.

Riga 33: somma dei valori delle righe da 18 a 32.

Tabella 3

Efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali delle batterie al nichel-cadmio

		1		
		Peso totale nell'anno di riferimento (tonnellate)		
	1	Rifiuti di batterie al nichel-cadmio conferiti per il riciclaggio		
Frazione iniziale: frazioni conteggiate come input del processo di riciclaggio	2	Cobalto (Co)		
	3	Rame (Cu)		
	4	Piombo (Pb)		
	5	Litio (Li)		
	6	Nichel (Ni)		
	7	Manganese (Mn)		
	8	Alluminio (Al)		
	9	Acciaio		
	10	Elettrolita (KOH)		
	11	Elettrolita (NaOH)		
	12	Plastica		
	13	Cadmio (Cd)		
	13	Altro (specificare) (1)		
14	Totale			

			2	3	4	
		Frazione	Frazione derivata generata negli Stati membri (tonnellate)	Frazione derivata generata in paesi terzi con condizioni equivalenti confermate (tonnellate) ⁽²⁾	Frazione derivata totale (tonnellate)	
Frazione derivata: frazioni conteggiate come output del processo di riciclaggio che tengono conto del tasso di efficienza di riciclaggio e del tasso di recupero dei materiali	15	Cobalto (Co)				
	16	Rame (Cu)				
	17	Piombo (Pb)				
	18	Litio (Li)				
	19	Nichel (Ni)				
	20	Manganese (Mn)				
	21	Alluminio (Al)				
	22	Acciaio				
	23	Elettrolita (KOH)				
	24	Elettrolita (NaOH)				
	25	Plastica				
	26	Cadmio (Cd)				
	27	Altro (specificare) ⁽¹⁾				
28	Totale					

⁽¹⁾ Ove necessario, aggiungere altre celle per specificare altri elementi o composti.

⁽²⁾ A norma dell'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1542.

Riga 14: somma dei valori delle righe da 2 a 13.

Riga 28: somma dei valori delle righe da 15 a 27.

Tabella 4

Efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali di altri rifiuti di batterie

			1
			Peso totale nell'anno di riferimento (tonnellate)
	1	Altri rifiuti di batterie conferiti per il riciclaggio	
Frazione iniziale: frazioni conteggiate come input del processo di riciclaggio	2	Cobalto (Co)	
	3	Rame (Cu)	
	4	Piombo (Pb)	
	5	Litio (Li)	
	6	Nichel (Ni)	
	7	Manganese (Mn)	
	8	Alluminio (Al)	
	9	Acciaio	
	10	Elettrolita (KOH)	
	11	Elettrolita (NaOH)	
	12	Plastica	
	13	Ossigeno (O ₂)	
	14	Carbonio proveniente da fonti di carbonio a livello di elemento (C)	
	15	Ferro proveniente da fonti di ferro a livello di elemento (Fe)	
	16	Fosforo (P)	
	17	Cloro (Cl)	
	18	Zolfo (S)	
	19	Altro (specificare) (')	
	20	Totale	

			2	3	4
		Frazione	Frazione derivata generata negli Stati membri (tonnellate)	Frazione derivata generata in paesi terzi con condizioni equivalenti confermate (tonnellate) ⁽²⁾	Frazione derivata totale (tonnellate)
Frazione derivata: frazioni conteggiate come output del processo di riciclaggio che tengono conto del tasso di efficienza di riciclaggio e del tasso di recupero dei materiali	21	Cobalto (Co)			
	22	Rame (Cu)			
	23	Piombo (Pb)			
	24	Litio (Li)			
	25	Nichel (Ni)			
	26	Manganese (Mn)			
	27	Alluminio (Al)			
	28	Acciaio			
	29	Elettrolita (KOH)			
	30	Elettrolita (NaOH)			
	31	Plastica			
	32	Ossigeno (O ₂)			
	33	Carbonio proveniente da fonti di carbonio a livello di elemento (C)			
	34	Ferro proveniente da fonti di ferro a livello di elemento (Fe)			
	35	Fosforo (P)			
	36	Cloro (Cl)			
	37	Zolfo (S)			
	38	Altro (specificare) ⁽¹⁾			
	39	Totale			

⁽¹⁾ Ove necessario, aggiungere altre celle per specificare altri elementi o composti.

⁽²⁾ A norma dell'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1542.

Riga 20: somma dei valori delle righe da 2 a 19.

Riga 39: somma dei valori delle righe da 21 a 38.

ALLEGATO III

Formato della relazione di controllo della qualità a corredo dei dati di cui all'allegato I

PARTE I

Informazioni generali**Stato membro****Titolo****Organismo che fornisce i dati e la relazione di controllo della qualità****Referente / recapiti****Anno di riferimento****Data di consegna / versione della relazione di controllo della qualità**

Richiesta di riservatezza

La presente relazione di controllo della qualità è disponibile

— al pubblico (sul sito Internet della Commissione)

Sì / Sì, tranne determinate sezioni per motivi specifici; fornire informazioni esplicite sulle sezioni che dovrebbero essere riservate e i motivi alla base della riservatezza: ...

— ai membri del comitato per l'adeguamento tecnico e del gruppo di esperti sui rifiuti:

Sì / Sì, tranne determinate sezioni per motivi specifici; fornire informazioni esplicite sulle sezioni che dovrebbero essere riservate e i motivi alla base della riservatezza: ...

No, né sul sito Internet della Commissione né ai membri del comitato per l'adeguamento tecnico.

In caso di risposta negativa, fornire informazioni esplicite sui motivi per cui l'intera relazione è riservata: _____

PARTE 2

Fonti di dati, processo di convalida dei dati e oggetto della comunicazione

A. QUANTITÀ DI BATTERIE MESSE A DISPOSIZIONE SUL MERCATO PER LA PRIMA VOLTA IN UNO STATO MEMBRO E DI RIFIUTI DI BATTERIE RACCOLTI E TRATTATI

A.1. **Esclusione delle batterie che hanno lasciato il territorio prima di essere vendute agli utilizzatori finali dalla quantità di batterie messe a disposizione sul mercato per la prima volta in uno Stato membro**

Descrivere in che modo viene monitorata l'esclusione, a norma dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1542, delle batterie che hanno lasciato il territorio dello Stato membro nell'anno di riferimento prima di essere vendute agli utilizzatori finali. Se del caso, indicare per quali batterie vi sono incertezze e i motivi che giustificano l'eventuale mancata esclusione.

A.2. **Rifiuti di batterie raccolti**

Descrivere come viene effettuata la differenziazione dei dati sulla composizione chimica dei rifiuti di batterie e in che modo si evita che, ad esempio, le batterie per avviamento, illuminazione e accensione al piombo-acido, le batterie industriali al nichel-cadmio e le batterie per veicoli elettrici al litio vengano confuse.

A.3. Rifiuti di batterie raccolti ed esportati in paesi terzi per il riciclaggio, la preparazione per il riciclaggio, la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione

Descrivere se e in che modo viene monitorato il quantitativo di rifiuti di batterie raccolti che sono temporaneamente stoccati prima di essere esportati in paesi terzi per il riciclaggio, la preparazione per il riciclaggio, la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione, e in che modo si garantisce l'accuratezza della comunicazione nell'arco di diversi anni di riferimento.

B. TRATTAMENTO, TASSI DI EFFICIENZA DI RICICLAGGIO E TASSI DI RECUPERO DEI MATERIALI

B.1. Sistemi di trattamento e condizioni operative

Descrivere in linea generale i sistemi di trattamento dei rifiuti di batterie disponibili (a livello nazionale e/o al di fuori dello Stato membro) per le batterie dello Stato membro e fornire informazioni sulle misure adottate per garantire il rispetto delle condizioni operative di trattamento di cui all'articolo 70 e all'allegato XII, parte A, del regolamento (UE) 2023/1542.

B.2. Frazioni derivate generate fuori dallo Stato membro

Se il trattamento di determinati quantitativi di rifiuti di batterie avviene in altri Stati membri e/o in paesi terzi, specificare in che modo si garantisce e si monitora che le frazioni derivate generate vengano dichiarate e considerate correttamente ai fini del calcolo dei tassi di recupero dei materiali e di efficienza di riciclaggio.

B.3. Aggregazione dei dati sull'efficienza di riciclaggio

Descrivere in che modo i dati sulle frazioni iniziali e derivate del riciclaggio sono aggregati per calcolare i tassi di efficienza di riciclaggio a livello nazionale.

B.4. Aggregazione dei dati sul recupero dei materiali

Descrivere in che modo i dati sulle frazioni iniziali e derivate dei materiali sono aggregati per calcolare i tassi di efficienza di recupero dei materiali a livello nazionale.

C. FONTI DI DATI

Per ciascuna delle seguenti serie di dati, descrivere le fonti di dati (ad esempio dati amministrativi, statistiche nazionali, dati provenienti da gestori di rifiuti e/o produttori/organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, obblighi di comunicazione delle imprese, valutazioni d'impatto specifiche, ecc.).

- C.1. Dati sulle batterie messe a disposizione sul mercato per la prima volta nello Stato membro (per tutte le categorie)**
- C.2. Dati sui rifiuti di batterie raccolti (per tutte le categorie)**
- C.3. Dati sui rifiuti di batterie esportati in paesi terzi per il riciclaggio, la preparazione per il riciclaggio, la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione (per tutte le categorie)**
- C.4. Dati sui rifiuti di batterie industriali e di batterie per veicoli elettrici conferiti per la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione**
- C.5. Dati sull'efficienza di riciclaggio dei rifiuti di batterie (per tutte le composizioni chimiche)**
- C.6. Dati sul recupero dei materiali dei rifiuti di batterie (per tutti i materiali)**

D. QUALITÀ E CONVALIDA DEI DATI**D.1. Qualità delle fonti di dati e delle stime**

Descrivere la qualità (ossia l'accuratezza e l'affidabilità) dei dati per le diverse categorie di batterie, composizioni chimiche e tipi di dati (comprese le modalità con cui è garantita la qualità dei dati, le sfide in termini di qualità dei dati e il modo in cui lo Stato membro intende migliorare la qualità dei dati in futuro).

D.2. Processo di convalida dell'accuratezza dei dati

Descrivere in che modo le autorità competenti garantiscono l'accuratezza e l'affidabilità dei dati per il conseguimento degli obiettivi in materia di raccolta, efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali. Nella descrizione, indicare in che modo sono convalidati i dati aggregati dei diversi produttori e gestori dei rifiuti.

D.3. Classificazione delle batterie nella categoria corretta

Descrivere i processi in atto per garantire che tutte le batterie siano classificate nelle categorie corrette e che i dati per una determinata categoria di batterie non includano batterie appartenenti a un'altra categoria. Ad esempio, in che modo si garantisce che le batterie industriali di peso inferiore a 5 kg non siano erroneamente classificate come batterie portatili e contabilizzate ai fini del tasso di raccolta delle batterie portatili? Descrivere in che modo viene verificata la categorizzazione.

E. COMPLETEZZA DEI DATI E OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

E.1. Aspetti generali

Quale percentuale delle batterie raccolte e trattate è oggetto o si stima sia oggetto del sistema di comunicazione e quali sono le principali lacune sistematiche nei dati (ad esempio, un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore o un'impresa specifica non ha fornito una serie di dati (completa); la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione non è oggetto della comunicazione o lo è solo parzialmente; una fonte di dati specifica è assente o incompleta; ecc.)? Descrivere le misure adottate per porre rimedio alla mancata comunicazione dei dati richiesti.

E.2. Difficoltà nella raccolta dei dati da un altro Stato membro o da un paese terzo

Indicare le eventuali difficoltà incontrate nella raccolta dei dati presso i gestori del trattamento situati in un altro Stato membro o in un paese terzo. Descrivere le difficoltà, comprese le possibili cause, e le azioni intraprese per affrontarle.

F. PLAUSIBILITÀ DEI DATI

Indicare nella tabella in appresso se si è verificata una delle seguenti situazioni. In caso di risposta affermativa a una o più domande, fornire ulteriori informazioni sulla situazione verificatasi e sulle relative ragioni.

Domanda	Risposta
F.1. La quantità di batterie di una categoria raccolte è superiore alla quantità di batterie di tale categoria messe a disposizione sul mercato per la prima volta in uno Stato membro?	Si/No
F.2. Il tasso di raccolta dei rifiuti di batterie portatili è superiore al 90 %?	Si/No
F.3. Il tasso di raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri è superiore all'80 %?	Si/No
F.4. La quantità di batterie appartenenti a una determinata categoria e aventi una determinata composizione chimica esportate in paesi terzi per il riciclaggio, la preparazione per il riciclaggio, la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione è superiore alla quantità di tali batterie raccolte?	Si/No
F.5. La quantità di batterie aventi una determinata composizione chimica conferite per il riciclaggio e consegnate ai fini dell'efficienza di riciclaggio è superiore alla quantità di tutte le batterie aventi tale composizione chimica raccolte?	Si/No
F.6. L'efficienza di riciclaggio per le batterie al piombo-acido è superiore al 90 %?	Si/No
F.7. L'efficienza di riciclaggio per le batterie al litio è superiore all'80 %?	Si/No

Domanda	Risposta
F.8. L'efficienza di riciclaggio per le batterie al nichel-cadmio è superiore al 95 %?	Si/No
F.9. L'efficienza di riciclaggio per altri rifiuti di batterie è superiore al 75 %?	Si/No
F.10. Il tasso di recupero dei materiali per il cobalto, il rame, il piombo o il litio è superiore al 99 %?	Si/No
F.11. Il tasso di recupero dei materiali per il litio è superiore al 70 %?	Si/No
F.12. Ci sono discontinuità nelle serie temporali (cambiamenti significativi dei quantitativi comunicati nel corso del tempo)?	Si/No

G. ALTRE DIFFERENZE O SCOSTAMENTI RISPETTO A QUANTO COMUNICATO NEGLI ANNI PRECEDENTI

In caso di variazioni significative rispetto ai dati presentati per l'anno di riferimento precedente, fornire spiegazioni dettagliate riguardo alla differenza di tonnellaggio e alle relative cause per qualsiasi tipo di dati (batterie messe a disposizione sul mercato, rifiuti di batterie raccolti, efficienza di riciclaggio, recupero dei materiali, ecc.), categoria, composizione chimica e/o materiale delle batterie.

H. PRINCIPALI SITI INTERNET, DOCUMENTI DI RIFERIMENTO E PUBBLICAZIONI NAZIONALI

Fornire eventuali altri dati o fonti di dati pertinenti non menzionati nelle domande di cui sopra, tra cui: documenti di riferimento scaricabili per le fonti di dati (ad esempio da organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, da specifici fabbricanti o riciclatori, ecc.); relazioni riguardanti aspetti della qualità dei dati o l'oggetto della comunicazione; relazioni sulle migliori pratiche in materia di raccolta e trattamento delle batterie; relazioni su importazioni ed esportazioni di batterie; relazioni riguardanti l'applicazione, ad esempio da parte delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore sui risultati conseguiti per quanto riguarda la raccolta, il trattamento e il riciclaggio delle batterie; qualsiasi altra fonte di dati e informazioni in merito alle batterie ai fini della comunicazione a livello nazionale.